

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1975

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta:

« Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione » (336) (D'iniziativa dei senatori Arena ed altri);

« Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 » (583) (D'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento);

« Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia » (665);

approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 583, con assorbimento dei disegni di legge nn. 336 e 665:

PRESIDENTE Pag. 716, 717, 718 e *passim*
ARTIOLI 720
FERMARIELLO 717, 723

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Pag. 722
ROSSI Dante 721
ZANON, relatore alla Commissione . 717, 721, 722
ZUGNO 718, 719, 724

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche e integrazioni alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla proprietà coltivatrice » (1514) (D'iniziativa del senatore De Marzi):

PRESIDENTE 710, 712, 713 e *passim*
ARTIOLI 713
BALBO 713
BUCCINI 711, 714
CASSARINO, relatore alla Commissione . 710, 714
715
DE MARZI 712
LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 714, 715
ZANON 715
ZAVATTINI 716

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

CASSARINO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« **Modifiche e integrazioni alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla proprietà coltivatrice** » (1514), d'iniziativa del senatore **De Marzi**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modifiche e integrazioni alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla proprietà coltivatrice** », d'iniziativa del senatore **De Marzi**.

Prego il senatore **Cassarino** di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CASSARINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo in primo luogo che al termine di precedenti riunioni, nelle quali si è dibattuto a fondo il problema della proprietà coltivatrice, si è costituita una Sottocommissione al fine di rivedere l'articolo unico della legge in oggetto.

I lavori di tale Sottocommissione hanno portato alla formulazione di un nuovo testo, di cui do lettura:

Articolo unico.

In caso di alienazione a titolo oneroso di fondi rustici da parte di Enti pubblici o di Fondazioni o di Enti similari, il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni, spetta all'affittuario che, anche se non dedito abitualmente alla coltivazione della terra, coltivi il fondo da almeno due anni con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

In caso di compravendita intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'affittuario di cui al primo comma del presente articolo ha diritto di riscattare il

fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa a condizione che la trascrizione del contratto di compravendita sia avvenuta dopo il 1° gennaio 1974 e che il diritto di riscatto venga esercitato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

In tale caso all'acquirente sono dovuti il rimborso del prezzo aumentato di un importo corrispondente all'eventuale svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, le spese sostenute per la compravendita del fondo e gli interessi legali nel frattempo maturati sulle somme pagate per il prezzo e per le spese.

Ai fini del presente articolo non si applica il primo comma dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, mentre restano ferme tutte le altre disposizioni in materia.

In sostanza, con la nuova formulazione si è ristretto l'ambito di previsione della norma alla sola ipotesi di alienazione a titolo oneroso di fondi rustici da parte unicamente di Enti pubblici o di Fondazioni o di Enti similari, specificando che il diritto di prelazione — e questo è uno dei punti qualificanti del nuovo testo — spetta all'affittuario che, anche se non dedito abitualmente alla coltivazione della terra, coltivi il fondo almeno da due anni.

Inoltre, la Sottocommissione ha tenuto a puntualizzare che l'affittuario ha diritto di riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, a condizione che la trascrizione del contratto di compravendita sia avvenuta dopo il 1° gennaio 1974 e che il diritto di riscatto venga esercitato — questa la novità — entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

A questo punto al relatore non rimane che formulare l'augurio che, con l'apporto di tutti i Gruppi — come da impegni precedentemente assunti — si possa giungere all'approvazione del provvedimento in esame, la cui applicazione è attesa con ansia da molti interessati, specialmente nel mondo rurale di Anguillara.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

B U C C I N I . In effetti, come accennava il relatore, il carattere, l'impostazione e le prospettive del provvedimento sono stati dibattuti ampiamente in precedenti riunioni. E, comunque, è stato messo in risalto che si tratta di una legge che certamente non ha efficacia soltanto per la zona di Anguillara, ma investe, per i casi del genere, tutto il territorio nazionale. Se ciò è incontestabile, dobbiamo pur renderci conto di alcuni limiti del provvedimento.

Giustamente in esso si dà la possibilità della prelazione e, quindi, del riscatto da parte del coltivatore, come è indicato nel primo comma dell'articolo unico, e si regola anche quanto è avvenuto nel passato, nel senso che l'affittuario, nel caso di compravendita avvenuta dopo il 1° gennaio 1974, ha diritto di riscattare il fondo entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento; in tale evenienza è stato giustamente stabilito che all'acquirente sono dovuti « il rimborso del prezzo aumentato di un importo corrispondente all'eventuale svalutazione monetaria... », eccetera.

Dobbiamo però pur prevedere quello che accadrà dopo l'entrata in vigore della presente legge, in particolare per le eventuali compravendite future, nei casi che, appunto, la norma specifica.

A tale riguardo appare opportuna una modifica dell'articolo 8 della legge n. 590 del 1965, il quale regola il diritto di prelazione, nel seguente modo. Vi è una prima fase, in cui il venditore deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione, indicando il prezzo che l'acquirente offre e le generalità dell'eventuale acquirente. In questo caso, è stabilito nell'articolo 8, è possibile esercitare il riscatto entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. Però, se a questa incombenza non adempie il venditore, il quinto comma dello stesso articolo precisa che il coltivatore ha diritto di riscattare il fondo entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita.

Ebbene, pur dando la legge alla trascrizione un carattere di pubblicità, noi sappiamo bene che i nostri contadini non hanno la possibilità di tenersi aggiornati sulle registrazioni che quotidianamente avvengono negli

uffici appositi. Conseguentemente, nel caso manchi la proposta di alienazione e si faccia ugualmente il contratto, e dalla sua registrazione passi un anno, il coltivatore ha perso qualsiasi diritto.

Ecco perchè, a mio avviso, è opportuno prevedere un meccanismo che possa ovviare all'ipotesi di mancata notificazione della proposta di alienazione. Mi permetto, perciò, di proporre il seguente emendamento, aggiuntivo di un articolo 2:

« In ordine alla prelazione regolamentata dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, qualora non sia stata notificata al coltivatore la proposta di alienazione, di cui all'articolo 8, quarto comma della legge stessa, e qualora il fondo sia stato venduto, il venditore è tenuto a notificare al coltivatore stesso l'avvenuta alienazione, precisando la data dell'avvenuto atto, la generalità dell'acquirente e il prezzo pattuito.

In tal caso il coltivatore ha facoltà di riscattare il fondo entro tre mesi dall'avvenuta notificazione.

È abrogato il quinto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 ».

Tale comma stabilisce, invece, la possibilità del riscatto entro un anno dall'avvenuta trascrizione.

Ritengo che con quest'emendamento aggiuntivo si dia una prospettiva operativa più ampia e generale al provvedimento in oggetto e si offra la possibilità, attraverso questo meccanismo, di un riscatto che possa comunque essere esercitato, qualora esso non avvenga nella prima fase. Anche nella seconda fase, un periodo in cui è possibile il riscatto si apre dopo l'avvenuta trascrizione, da quando cioè il venditore è tenuto a notificare al coltivatore diretto la vendita già avvenuta. Così può verificarsi che il riscatto potrebbe esercitarsi anche dopo dieci anni, se il venditore sta fermo, cioè nel caso che l'affittuario venga a sapere dopo tanto tempo che la facoltà di riscatto può essere esercitata. Ove ciò non avvenga, rimane aperta questa possibilità di riscatto da parte del coltivatore diretto.

In tal modo andiamo incontro alle necessità dei nostri contadini che spesso, attraver-

so una manovra truffaldina che a tutti è nota, sono tirati fuori strada da vendite che sono fatte violando le disposizioni in ordine alla notifica della proposta di alienazione.

Sappiamo benissimo, poi, che anche sul prezzo si può giocare: in genere la vendita con atto pubblico (il cui prezzo è sempre inferiore però a quello effettivo) anche sotto quest'aspetto può essere un elemento utile per il contadino coltivatore.

A me sembra che, così come definito, quest'emendamento aggiuntivo, nella visione migliore delle esperienze fatte in materia di esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965, potrebbe costituire un passo avanti in favore dei coltivatori diretti.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Buccini per l'esposizione estremamente chiara del suo emendamento aggiuntivo.

Debbo esprimere una sola preoccupazione per quel che può avvenire nel corso di questa discussione: non vorrei, cioè, che si varcassero i limiti del tema concernente questo disegno di legge, sul quale siamo chiamati a pronunciarci in sede deliberante. Se questo non emerge, sappiamo di poter tranquillamente continuare nella discussione, anche in ordine alla proposta specifica, quale quella di un emendamento aggiuntivo di un secondo articolo.

D E M A R Z I . Ringrazio anch'io il senatore Buccini, che ha voluto concretizzare quella che è stata una mia osservazione esposta in sede di discussione generale. Il suo emendamento aggiuntivo è chiarissimo e semplicissimo: direi che, se tale norma si fosse trovata già nel testo della legge numero 590 del 1965, molti fatti gravi, come quello che ci ha indotti a presentare questo disegno di legge, non sarebbero accaduti.

Vorrei qui ricordare che in base alla predetta legge, per ciò che riguarda il diritto di prelazione, il proprietario dovrebbe essere obbligato, ma di fatto non lo è, a comunicare al fittavolo la circostanza in cui egli può esercitare il suo diritto di prelazione. Sappiamo che, per le norme contenute nel

codice civile, per l'enfiteusi il termine di scadenza del diritto di prelazione è illimitato.

In base a quanto stabilito dalla precitata legge n. 590, se il proprietario non comunica al fittavolo l'avvenuta vendita, quest'ultimo non può esercitare il diritto di prelazione: in effetti, come fa a sapere che può esercitarlo? Egli dovrebbe recarsi ogni giorno all'Ufficio delle ipoteche a vedere se è stata eseguita la trascrizione di un eventuale contratto di compravendita. In pratica, ciò non succede.

Mi riferisco ora al fatto disdicevole in seguito al quale siamo stati indotti alla presentazione di questo provvedimento: addirittura un paese intero, ben 700 famiglie, un bel mattino si sono trovate di fronte al fatto che non avevano più nessuna possibilità di presentare la domanda per esercitare il diritto di prelazione: il proprietario venditore è poi un ente pubblico, un ente morale!

Qual è la proposta contenuta nell'emendamento aggiuntivo presentato dal collega Buccini? È quella che indirettamente costringe chi compra a preoccuparsi perchè la comunicazione della vendita venga fatta al fittavolo e se non viene fatta, resta sempre aperto un varco per cui quest'ultimo può, anche a distanza di anni, domandare di esercitare il diritto di prelazione.

Con questo dispositivo non introduciamo una novità: già esiste, come ho detto, la facoltà del diritto di prelazione per l'enfiteusi, molto più sicura e precisa del diritto di prelazione per quanto riguarda l'affittuario.

Pertanto, la proposta del senatore Buccini non solo va accolta, ma lo ringrazio vivamente per la collaborazione fattiva che ha voluto dare anche per il futuro.

Sempre riferendomi al fatto accaduto il 27 dicembre 1973, di cui si preoccupiamo, ritengo che con questo provvedimento si venga a costituire un principio valido per tutti gli enti pubblici, che dovrebbero essere i primi ad avvertire l'obbligo morale di fare la comunicazione ai propri fittavoli, affinché essi possano esercitare il diritto di prelazione. Ciò purtroppo non avviene con quella doverosa sensibilità morale, politica e sociale che sarebbe auspicabile.

Per tutti questi motivi, l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Buccini mi trova concorde anche come proponente del disegno di legge, per cui prego tutti i colleghi della Commissione, a cominciare dal relatore senatore Cassarino, di volerlo accettare.

ARTIOLI. Si comprende bene da dove muove l'origine, la proposta oggi in discussione, per un fatto capitato in una certa zona del Paese: ma è indubbio che abbiamo in tutto il Paese enti pubblici che si orientano nello stesso modo lamentato nell'alienare le loro proprietà. Penso quindi che questo provvedimento non debba avere specifico riferimento solo a quell'episodio, ma debba essere esteso in generale a tutti i casi analoghi.

Per noi nasce invece un altro tipo di perplessità, su una casistica che è più caratteristica dell'alienazione dei poteri di proprietà privata, ma non per questo non ha attinenza anche con la proprietà pubblica. Mi riferisco alla questione che deriva, specie in questi ultimi anni, da una smisurata lievitazione dei prezzi della terra. La norma sul diritto di prelazione, così come oggi è concepita, non pone certamente un limite ai prezzi, per cui cosa avviene? Che anche nella migliore delle ipotesi, quando il proprietario segnala al concedente che è intenzionato ad alienare il podere, innalza anche il prezzo. Dopo di che, per colui che può esercitare il diritto di prelazione, resta il problema di prendere o lasciare a quel prezzo. E poichè molto spesso tali prezzi di vendita vengono triplicati, rispetto ad un prezzo medio di mercato, ne consegue che il diritto di prelazione viene annullato nella pratica.

La nostra preoccupazione, cioè la nostra osservazione, è questa: ci troviamo d'accordo, complessivamente, riguardo alle misure proposte, ma riteniamo che non affrontano tutto il problema. In effetti, noi ci troviamo di fronte, a volte, ad enti pubblici che hanno quella sensibilità morale, politica e sociale (cui ha fatto cenno il senatore De Marzi) per cui, prima di mettere in vendita i poteri, si preoccupano di andare a consultare un prezario corrente. Altri invece si comportano nè più nè meno come qualsiasi privato, e met-

tono in vendita il podere al prezzo massimo. Anche in quel caso, chi è già sulla terra si trova nell'identica condizione del fittavolo che dovrebbe acquistare il podere dal privato.

Ripeto, quindi, che la questione ha valore generale, che anzi molto spesso mette in funzione un meccanismo complesso non solo in Italia, ma in tutta Europa. La materia, sotto questo profilo, è di difficile regolamentazione. La questione effettivamente esiste; nella pratica potrei citare parecchi esempi. Vi sono parecchi fittavoli che si trovano in situazioni di quel genere, anche quando viene segnalata la messa in vendita del podere attraverso il meccanismo a cui facevo riferimento.

Concludo: è il caso, proprio perchè parliamo di enti pubblici — e mi rendo conto che la cosa sarebbe più complessa se dovessimo affrontare l'insieme dei problemi — di affrontare anche la grave questione dei prezzi, inserendo qualcosa in questo senso, visto che esistono dei parametri oggettivi per i prezzi dei terreni? E questo un interrogativo che io propongo formalmente alla Commissione.

BALBO. Devo esprimere la mia perplessità su quanto è contenuto nel secondo comma del provvedimento in esame: non possiamo ammettere che sia stabilito questo principio di retroattività, in quanto si verrebbe a compromettere il diritto di proprietà.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire, sul valore retroattivo a cui ha fatto cenno ora il senatore Balbo, che in questo caso non c'è incompatibilità costituzionale, che opera solo nel campo della legge penale. Comunque il senatore Balbo ha espresso il proprio parere.

BALBO. In merito a quanto ha detto il senatore Buccini, devo ammettere che certe cose potrebbero costituire un freno al venditore, ma, ripeto, la normativa proposta dovrebbe essere valida soltanto nell'occasione dell'atto di vendita, senza la possibilità di esercitare il diritto di prelazione con data retroattiva.

CASSARINO, *relatore alla Commissione*. In linea di principio, accetto l'emendamento aggiuntivo presentato dal collega Buccini per quanto concerne l'esercizio del diritto di prelazione in periodo successivo alla compravendita, ma mi rimetto al Governo per l'eventuale accoglimento di quanto è proposto con l'emendamento medesimo.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo deve riconfermare, in linea di principio, le sue perplessità sul disegno di legge in esame, che introduce, in effetti, una deroga al principio del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto di cui nasce il diritto di esercitare la prelazione, e pone seri problemi quando estende questo diritto, con i relativi benefici, anche a favore di chi non coltiva abitualmente la terra.

In linea di massima, tale principio potrebbe favorire anche iniziative non specificamente connesse alla coltivazione della terra, ed al riguardo mi richiamo anche alla discussione concernente alcune direttive comunitarie. Per queste ragioni, in un primo momento avevamo pensato di soprassedere all'esame della proposta per una sua valutazione globale nel contesto delle varie proposte concernenti il diritto di prelazione, come ha rilevato poco fa il senatore Buccini.

Tuttavia, rendendoci conto dei motivi di ordine sociale e di politica generale che stanno alla base della proposta del senatore De Marzi; tenuto anche in considerazione il fatto che la Sottocommissione ha ristretto la norma agli Enti pubblici, pur temendo che il principio possa estendersi, il Governo non si oppone all'approvazione del disegno di legge.

Tuttavia, nel momento in cui discuteremo la materia nel complesso, il Governo confida che i casi non possano moltiplicarsi, che il diritto sia circoscritto veramente ai lavoratori della terra, e che il beneficio non divenga motivo di speculazione per chi non esercita questa professione.

Il senatore Balbo ha posto l'accento sulla questione della retroattività. Ebbene, faccio rilevare che, pur riconoscendo che la Costituzione sancisce in via assoluta il divieto della retroattività delle leggi, in linea di prin-

cipio talune deroghe sono possibili allorchè vengano eccezionalmente previste per obiettivi motivi di interesse generale, come nel caso del provvedimento al nostro esame.

Per quanto concerne l'emendamento presentato dal senatore Buccini, il Governo, pur dichiarandosi d'accordo con il principio che lo ha ispirato, prega il presentatore di non insistere sulla proposta in quest'occasione. Indubbiamente, le argomentazioni che il senatore Buccini ha portato a sostegno della sua proposta corrispondono, purtroppo, alla realtà. Dirò di più: per evitare che l'affittuario possa esercitare il diritto di prelazione, si ricorre spesso a molti sotterfugi. Il Governo, però, prega il senatore Buccini di non insistere, ma di presentare l'emendamento quando la Commissione sarà chiamata a trattare globalmente il problema della riforma del diritto di prelazione.

BUCCHINI. Innanzitutto, desidero chiarire che con il disegno di legge al nostro esame non si allarga o si dà una nuova nozione della figura del coltivatore diretto, onorevole Sottosegretario. Questa nozione è mutuata direttamente dalla legge del 1971 sui contratti di affitto. Non è perciò un concetto nuovo, che possa contrastare con le norme attuali o, comunque, innovi rispetto ad esse.

Per quanto riguarda poi l'efficacia retroattiva, anch'io concordo sul fatto che, pur esistendo un principio generale per il quale le leggi dispongono per l'avvenire, di fronte a casi particolari di necessità ed urgenza, sono possibili specifiche deroghe.

Per quanto riguarda il diritto di prelazione, la mia preoccupazione si riferiva all'applicazione del provvedimento perchè, mentre si prevede qualcosa per il passato, il futuro non presenta garanzie. Rimane perciò una certa lacuna. Ad ogni modo, dal momento che il rappresentante del Governo ha assicurato che il problema sarà affrontato e quindi regolamentato al momento di trattare la materia nel suo complesso, non ho alcuna intenzione di creare difficoltà che possano ritardare l'approvazione del disegno di legge, per cui accetto il suo suggerimento. Ritiro, cioè, il mio emendamento, prendendo atto dell'assicurazione, però, che la materia deb-

9^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1975)

ba essere quanto prima regolamentata, dal momento che la questione è molto sentita nelle nostre campagne visto che le truffe si registrano ogni giorno.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Buccini per il suo responsabile atteggiamento. D'altro canto, sono stati già presentati ben tre disegni di legge in materia e, data l'importanza del problema, dovranno essere affrontati in tempi molto ravvicinati.

Comunico che il senatore Zanon ha presentato un emendamento tendente a modificare il primo comma dell'articolo unico, per sostituire le parole: « da almeno due anni » con le altre: « da almeno 15 anni ».

Prego il senatore Zanon di illustrare l'emendamento.

ZANON. Trattandosi di persone che non hanno la qualifica di coltivatori diretti, e poichè si tende a limitare i benefici del provvedimento ai casi speciali che stiamo considerando, sembra giusto restringere gli effetti del provvedimento stesso a quegli interessati che hanno una certa anzianità di permanenza sul fondo. Credo che sia il minimo che possiamo e dobbiamo pretendere. Gli intendimenti di quest'emendamento sono chiarissimi, ma se ci sono motivi per non accoglierlo, gradirei che venissero illustrati.

CASSARINO, relatore alla Commissione. Vorrei ricordare che la legge n. 817 del 1971 ha ridotto da quattro a due anni il periodo di permanenza attiva sul fondo dei titolari del diritto di prelazione, come condizione per potere esercitare questo diritto. Noi non potevamo che uniformarci a quanto già stabilito da tale legge, non ci è sembrato opportuno tornare indietro. Io personalmente non ho niente in contrario ad aumentare il requisito della permanenza sul fondo, ma credo sia necessario non creare contrasti con la legislazione vigente in materia.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo condivide le osservazioni del relatore e si dichiara contrario all'emendamento presentato dal senatore Zanon.

ZANON. Di fronte a tali argomentazioni e alla posizione assunta sia dal relatore sia dal rappresentante del Governo, ritiro il mio emendamento, pur rimanendo convinto dell'opportunità di introdurre la condizione da me proposta nel testo formulato dalla Sottocommissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni spetta all'affittuario che, anche se non dedito abitualmente alla coltivazione della terra, coltivi il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

In caso di compravendita intervenuta prima della entrata in vigore della presente legge, l'affittuario di cui al primo comma del presente articolo ha diritto di riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa a condizione che non sia trascorso un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita; in tale caso all'acquirente sono dovuti, oltre al rimborso del prezzo, anche le spese sostenute per la compravendita del fondo e gli interessi legali nel frattempo maturati sulle somme pagate per il prezzo e per le spese.

Ai fini del presente articolo non si applica il primo comma dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, mentre restano ferme tutte le altre disposizioni in materia. discussione generale.

Il relatore, senatore Cassarino, ha proposto il seguente nuovo testo, elaborato dalla Sottocommissione:

Articolo unico.

In caso di alienazione a titolo oneroso di fondi rustici da parte di Enti pubblici o di

Fondazioni o di Enti similari, il diritto di prelazione di cui l'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni, spetta all'affittuario che, anche se non dedito abitualmente alla coltivazione della terra, coltivi il fondo da almeno due anni con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

In caso di compravendita intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'affittuario di cui al primo comma del presente articolo ha diritto di riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa a condizione che la trascrizione del contratto di compravendita sia avvenuta dopo il 1° gennaio 1974 e che il diritto di riscatto venga esercitato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In tale caso all'acquirente sono dovuti il rimborso del prezzo aumentato di un importo corrispondente all'eventuale svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, le spese sostenute per la compravendita del fondo e gli interessi legali nel frattempo maturati sulle somme pagate per il prezzo e per le spese.

Ai fini del presente articolo non si applica il primo comma dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, mentre restano ferme tutte le altre disposizioni in materia.

ZAVATTINI. Dichiaro, a nome del Gruppo comunista, che ci asterremo dal votare il provvedimento in esame. Noi abbiamo accettato che esso fosse assegnato in sede deliberante alla nostra Commissione, perchè speravamo che in tal modo si potesse giungere rapidamente ad una sistemazione della particolare situazione esistente nel territorio di Anguillara, ed abbiamo considerato il disegno di legge che stiamo esaminando come uno stralcio di uno più ampio e definitivo. Ma poichè non si è fatto nulla per cercare di definire il prezzo equo di vendita dei fondi, che è il nodo centrale della questione, da risolvere con assoluta priorità, non ci sentiamo di dare il nostro assenso.

BALBO. Dichiaro, a nome del Gruppo liberale, che voterò contro il provvedimento. Non eravamo contrari ad un esame della materia in questa sede, poichè ritenevamo che la situazione di Anguillara andasse risolta in un modo o nell'altro. Ma il provvedimento in esame non comporta nessuna soluzione, quindi noi non possiamo che osteggiarlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel nuovo testo del suo articolo unico proposto dal relatore.

(È approvato).

Discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione** » (336), **d'iniziativa dei senatori Arena ed altri;**

« **Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799** » (583), **d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri** (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« **Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia** » (665);

approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 583, con assorbimento dei disegni di legge nn. 336 e 665

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione dei disegni di legge:

« **Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione** » d'iniziativa dei senatori Arena, Balbo, Bonaldi, Brosio, Premoli e Robba;
« **Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799** » d'iniziativa dei senatori Dalvit, Spagnoli, Ci-

farelli, Terracini, Brosio Pala, Balbo, Pinto e Ferrari, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, « Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia ».

Ricordo alla Commissione che la discussione generale su tali disegni di legge fu svolta nella seduta del 16 gennaio in sede referente, e fu deciso di chiederne il trasferimento alla sede deliberante con l'intendimento di procedere alla discussione sulla base del disegno di legge n. 583, accolto dalla Commissione con un emendamento proposto dal relatore.

Nel caso che qualcuno ritenga di dover fare delle osservazioni di ordine generale, prima che si passi alla votazione del provvedimento, dichiaro aperta la discussione generale

ZANON, *relatore alla Commissione*. Credo di avere svolto ampiamente la mia relazione in sede referente, quindi non ho nulla da aggiungere a quanto detto in quella sede.

FERMARIELLO. Volevo ribadire alcune posizioni del mio Gruppo. In primo luogo, riteniamo che il disegno di legge sia del tutto inutile ai fini di un riordinamento dell'attività venatoria e al fine di offrire indicazioni normative che portino a proficui interventi delle pubbliche istituzioni in difesa della fauna selvatica e consentano loro di portare avanti i compiti di tutela dell'ambiente naturale.

Pensiamo inoltre che il provvedimento, lungi dall'esaltarla, umilia la sovranità delle nostre Regioni in materia di caccia e di tutela degli elementi naturali.

Abbiamo l'impressione che questo disegno di legge sia stato dettato da necessità di natura particolare, cioè da pressioni secondo noi immotivate di parte della pubblica opinione.

Inoltre esso potrebbe far comodo per coprire ritardi ingiustificati che il Governo ha fatto registrare per quanto attiene all'ema-

nazione di una nuova legge sui principi generali che devono regolare l'esercizio della caccia. Su questo tutti siamo d'accordo, poiché è necessario istituire delle limitazioni che siano non fine a se stesse, ma tali da consentire l'esercizio di un tipo di caccia compatibile con la tutela della fauna e dell'ambiente naturale. Noi auspichiamo una legge quadro che permetta efficaci interventi delle pubbliche istituzioni, non disgiunte dal contributo dei privati; una legge che tenda a far sì che possano essere meglio impegnati ad una diversa gestione della caccia tutti i cittadini, con particolare riferimento ai produttori agricoli, senza il cui contributo non è concepibile pensare di poter riorganizzare il settore.

PRESIDENTE. Mi pare che l'indagine conoscitiva svolta abbia portato all'acquisizione di un materiale veramente nuovo ed interessante, anche per quanto attiene all'ultimo concetto da lei esposto. Dico questo per confortarla nelle sue affermazioni.

FERMARIELLO. È assolutamente necessario, ripeto, che i produttori agricoli diano il loro contributo al riordinamento dell'attività venatoria. Minacciare un *referendum* per sopprimere un articolo del Codice civile mi pare piuttosto banale. Si tratta piuttosto di stabilire, con il concorso delle parti interessate al problema, il modo per rendere i produttori agricoli direttamente interessati al problema, magari con nuove norme concernenti i contributi per l'allevamento di selvaggina e per il mantenimento di *habitat* naturali, o col risarcimento dei danni arrecati dalla selvaggina.

In caso contrario si ricadrà ancora nella confusione, finendo per adottare provvedimenti che rispondono a particolari esigenze settoriali, ma che nulla hanno a che vedere con il reale problema della difesa della fauna e degli ambienti naturali.

Detto questo, invito caldamente i colleghi a riflettere su una stortura evidentissima contenuta nel provvedimento che stiamo esaminando in sede deliberante. Alludo all'emendamento proposto dal collega Zanon

all'articolo 1, tendente a rendere vincolante per le Regioni il parere del Consiglio nazionale delle ricerche, ogni qualvolta esse decidano di rilasciare autorizzazioni all'esercizio dell'uccellazione per scopi di esclusiva ricerca scientifica.

A nostro parere sarebbe più logico richiedere il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, che ha sede a Bologna.

Tale organismo, se non altro, offre la garanzia della sua specializzazione in materia. Non riesco a capire cosa c'entri il Consiglio nazionale delle ricerche. Esorto i colleghi a tenere conto delle implicazioni che la questione presenta. Ripeto che non vorrei che si giungesse ad una decisione obbedendo a pressioni particolari, per cui invito i commissari a riflettere sul provvedimento.

Un'altra osservazione volevo fare, particolarmente, sull'introduzione del termine « vincolante », sempre a proposito dell'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

Noi riteniamo che sia un vero e proprio errore, e non vediamo come nella nostra veste di senatori della Repubblica potremmo approvare un tale emendamento, che in ultima analisi limita la sovranità delle Regioni in materia di caccia, subordinando le loro decisioni ad un parere vincolante, si badi bene, di un organismo tecnico nazionale. La cosa potrebbe anche essere incostituzionale, comunque certamente non è di buon gusto.

Torno quindi ad esortare i colleghi a riflettere e a meglio valutare il provvedimento al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Prego in modo particolare il relatore di prendere nota delle perplessità manifestate dal senatore Ferriello.

Z U G N O . Vorrei innanzitutto fare una osservazione che definirei pregiudiziale, sulla definizione dei problemi dell'uccellazione in via autonoma.

P R E S I D E N T E . Senatore Zugno, le ricordo che nel corso della discussione generale in sede referente è già stato appro-

fondito tale problema, su cui la Commissione si è già pronunciata.

Z U G N O . L'osservazione che mi permetto di fare vuole sottolineare che la definizione dei problemi dell'uccellazione dovrebbe avvenire tenendo conto, in qualche modo, della nuova normativa che verrà stabilita per la limitazione e la disciplina dell'esercizio della caccia.

Invece, limitare l'uccellazione soltanto alla ipotesi di fini di ricerca scientifica e non avere abolito, per esempio, la caccia al capanno, significa creare una contraddizione fra quella che sarà la caccia al capanno, eventualmente ammessa, e l'impossibilità di poter avere quel minimo di richiami vivi, naturalmente a un prezzo conveniente, senza creare — come era avvenuto mi pare nel 1967, dopo l'approvazione dell'ultima legge sulla caccia — un commercio veramente costoso, per cui nazioni come la Svizzera, che non lo avevano mai esercitato, fornivano questi richiami all'Italia a prezzi elevatissimi.

Quindi, sarebbe opportuno che questa esigenza di coordinamento fosse ben tenuta presente nella discussione di questo disegno di legge.

C'è poi un altro argomento, di rilievo, ed è quello relativo alla tutela dell'avifauna migratoria. Non dimentichiamoci che questo non è un problema italiano, ma investe tre continenti, perchè soltanto una piccola parte di questa massa di fauna migrante tocca il nostro territorio. Ora, la disciplina di questo complesso e vasto movimento migratorio non dovrebbe essere lasciata nè ad una Regione, nè, direi, a ciascuna nazione, ma dovrebbe essere esaminata sotto un aspetto internazionale; cioè i rappresentanti delle nazioni interessate a questo settore dovrebbero sedersi a uno stesso tavolo e discutere per l'emanazione di una disciplina adeguata. Sapete meglio di me cosa è successo, per due volte, mi pare, nel corso di questo secolo, relativamente a questi passaggi di avifauna migratoria. Io, nella relazione che ho premesso alla proposta di legge-quadro, di cui sono primo firmatario, ho appunto accennato a queste cose.

Anche se si dice che l'Italia è la nazione che ci fa la più brutta figura, e io stesso nella mia relazione ho indicato molti casi di catture veramente inumane, comunque una disciplina per tale settore andrebbe veramente coordinata (considerato che l'oggetto interessa tante nazioni e più continenti), per riuscire più efficace, al fine di mantenere e garantire una massa ottimale delle varie specie di questa selvaggina migratoria.

Comunque, è indubbio che anche in questo campo non è che siamo peggiori, in quanto con la norma che andiamo ad approvare si arriva a limitazioni molto maggiori di quelle vigenti, per esempio, nel Belgio.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma queste sono argomentazioni che abbiamo largamente approfondito nella precedente discussione.

ZUGNO Le mie proposte, che intendo illustrare con le osservazioni fatte finora, in sostanza sono tre. Una prima concerne l'estensione della facoltà di esercitare l'uccellazione anche ai fini amatoriali; propongo cioè di aggiungere, dopo le parole « per scopi di ricerca scientifica », le altre « ed amatoriale ». In questo modo diamo la possibilità, a chi vuol comprare un uccellino, per tenerlo in gabbia, e ammirarlo, di poterlo fare; altrimenti come avverrà questo commercio? Mi meraviglio che ci sia questa mania di conservazione e si sottragga all'uomo una possibilità anche di ammirazione degli uccelli nella propria casa.

L'altra proposta riguarda i compiti del Consiglio nazionale delle ricerche. A questo riguardo, una legge sulla caccia ha creato un organo specifico, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, che dipende dal Ministero dell'agricoltura. È un errore trasferire a organi esterni compiti che sono specifici del Ministero dell'agricoltura. Il CNR dipende dalla Presidenza del Consiglio, ha funzioni e finalità completamente diverse. Potrà occuparsi di tante altre questioni, ma non ha alcuna attrezzatura specifica per interessarsi di questo problema; mentre il Laboratorio di zoologia applicata, che noi purtroppo non valorizziamo suffi-

cientemente — tanto è vero che nella mia proposta di legge ho anche chiesto di ampliarne le competenze anche attraverso l'istituzione di sezioni, se non in tutte le Regioni, almeno nelle zone omogeneamente significative della fauna in Italia — può svolgere meglio questo ruolo.

Quindi, dato che abbiamo già questo organo tecnico, che è già specializzato, che dipende dal Ministero dell'agricoltura, ma che deve essere ulteriormente sviluppato per poter esercitare pienamente la sua funzione di consulenza delle Regioni, perchè lo dobbiamo tagliar fuori? Che funzioni avrà più? Dovremo allora sopprimerlo? Questa è una valutazione personale, che tende a utilizzare quello che è un organo già esistente, che dobbiamo migliorare e non distruggere.

Quindi, propongo di sostituire le parole: « del Consiglio nazionale delle ricerche », dato che si tratta veramente di un organo estraneo a questo settore venatorio, con le parole: « del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna ».

Anche sul « parere vincolante » ho qualcosa da dire. Approvare tale formulazione, secondo me, vorrebbe dire mettere in condizioni di inferiorità le Regioni, ritenendole incapaci anche di interpretare quelle che sono le esigenze della realtà; a parte, poi, la considerazione che in questo caso il parere dovrebbe essere di natura obiettiva, cioè relativo alla situazione regionale, tenendo conto del deterioramento di certe specie di fauna e così via. Quindi, la mia proposta complessiva sarebbe quella di sostituire le parole: « su parere vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche », con le parole: « su parere conforme del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna ».

Dico « parere conforme » per sottolineare la sua natura non cogente, e quindi non vincolante, da parte di un organo distinto dalla Regione, di un parere quasi elaborato di comune accordo, in relazione alle finalità che il Laboratorio di zoologia applicata intende raggiungere in quel settore, con le esigenze di natura politica, sociale ed economica che deve assolvere la Regione, che è pienamente competente in tutto questo settore.

Un'ultima proposta, prima di concludere: perchè non affidare l'esercizio delle attività di uccellazione, consentite per fini di ricerca scientifica, al Comitato provinciale della caccia competente per territorio? A tal fine tende un mio specifico emendamento aggiuntivo.

Questo, signor Presidente, era quello che volevo dire e credo di essermi mantenuto nei limiti di tempo regolamentari.

A R T I O L I . Voglio tornare sull'argomento, perchè credo che non ci siamo capiti a sufficienza; è bene ribadire, certe cose. Conoscete già la posizione del nostro gruppo, che non starò a ricordare. La decisione già adottata in sede referente non solo porta a vietare l'uccellazione, ma, quando si afferma « esclusivamente per scopi scientifici », significa che essa può essere fatta solamente a quei fini. Ma se si voleva andare fino in fondo, allora bisognava precisare ancora di più certe cose, che non sono state precisate. Qui non si dice chi è il soggetto, cioè chi materialmente fa l'uccellazione. Se è ammessa esclusivamente per scopi scientifici, si dovrebbe intendere che sono a ciò competenti gli Istituti scientifici, i quali però non sono certamente attrezzati per tale attività e dovranno servirsi di operatori singoli.

Se questa interpretazione, così come è formalizzata, vuol dire che le Regioni possono scegliere anche questi operatori, l'esplicazione significa allora che la cosa può andare. Ma dal momento che si vuole usare una impronta restrittiva, potrebbe capitare che sebbene ci sia una legge nuova, le cose vanno avanti come prima.

Sono considerazioni che debbono essere fatte, anche perchè, ad esempio, gli uccellatori degli Istituti scientifici chi sono? Le Università? E allora non dovrebbe essere un privato. Siccome questo non avverrà, è chiaro che gli Istituti si dovranno servire di privati. E i privati sono molti. Come vengono regolamentati nell'autorizzazione? Era preferibile che la responsabilità della cattura degli uccelli fosse dell'Istituto scientifico e, solo come ausiliare, fosse previsto l'intervento di quello che materialmente cat-

tura. Sono considerazioni che facciamo solo per giungere a una conclusione che non si sposti rispetto a prima.

Qui è già stato argomentato il problema dell'utilizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Ma è una cosa che più si guarda e più non sta in piedi. Per questo tipo di attività, noi abbiamo bisogno di far ricorso a una vera specializzazione, e la specializzazione l'abbiamo, ad un certo livello (forse ancora insufficiente) soltanto nel Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna. Nè si venga a contrabbandare il Laboratorio di zoologia applicata di Bologna come una appendice del Consiglio nazionale delle ricerche. Non è così, un discorso del genere non sta in piedi.

P R E S I D E N T E . Devo dire, per doverosa informazione, che l'ultima volta eravamo convinti che il Laboratorio fosse un organismo dipendente dal CNR. Per la verità, non è così.

A R T I O L I . Dobbiamo potenziare questo Laboratorio anche rafforzando con legge questo suo nuovo ruolo di specializzazione, che ora non ha.

Seconda questione: il carattere vincolante del parere. Ci rendiamo conto di quali principi andiamo ad intaccare? Ognuno di noi proclama il suo spirito regionalistico; ma il carattere vincolante del parere è limitativo per i poteri delle Regioni. Non dimentichiamoci che dobbiamo discutere la legge di principio sulla caccia, e quando questi elementi sono inseriti sotto tale profilo, noi ce li trasciniamo in tutto il discorso della legge suddetta.

Noi non abbiamo nessuna esitazione a proporre formalmente, anche in sede deliberante, i seguenti emendamenti: che si dica: « previo parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna », anzichè: « del Consiglio nazionale delle ricerche »; e che dopo la parola « parere » venga tolto l'aggettivo « vincolante » e si dica: « previo parere ». In questo modo le nostre richieste sono formalizzate ufficialmente, e insistiamo per queste modifiche.

ROSSI DANTE. Sono convinto che questa legge, così come si presenta, sarà destinata a non creare nè chiarezza, nè coscienza intorno a questi problemi. Certamente sarebbe stato auspicabile che tutta questa tematica della nuova legge sulla caccia, che nonostante tutti gli sforzi non sembra ancora approdare ad aspetti risolutivi, fosse affrontata nel quadro di un contesto generale, forse anche in termini più restrittivi.

Ma veramente la cosa che qui balza subito all'attenzione anche di chi non è « addetto ai lavori » è questo tipo di emendamento. Ho molta ammirazione per il Consiglio nazionale delle ricerche: come membri della 7ª Commissione permanente, abbiamo concluso di recente una indagine conoscitiva, ed abbiamo potuto apprezzare, nei vari settori e campi d'intervento, i compiti immensi che tale Consiglio nazionale ha di fronte alla propria competenza.

Però, dalle conoscenze che ho potuto acquisire, direi che nessun campo di attività attualmente coperto da questo ente importante, ha affinità col tipo di proposta che oggi qui stiamo esaminando; nè esso ha competenze, nè garanzia, nè, direi, forse volontà d'intervenire in questa materia. Esistono non so quanti funzionanti strumenti specifici, e perciò penso che dobbiamo richiamarci ad uno di essi.

Sono consenziente con la proposta avanzata dal senatore Fermariello e da altri colleghi, di sostituire questa competenza attribuendola, anzichè al Consiglio nazionale delle ricerche, al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia. Ripeto che è tanto più grave la portata di tale emendamento, col quale si tende a mettere nelle mani del Consiglio nazionale delle ricerche uno strumento, mentre è notorio che esso non ha le adeguate attrezzature, nè la possibilità d'intervento realistico e concreto da poter esprimere un giudizio definitivo, che può essere dato soltanto dalla valutazione espressa dalle Regioni e dalle Province interessate.

Mi associo pertanto alla proposta di modifica avanzata da diversi colleghi per sostituire, all'articolo 1, comma secondo, del testo modificato, le parole « su parere vinco-

lante del Consiglio nazionale delle ricerche », con le parole: « su parere conforme del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ZANON, *relatore alla Commissione*. Io cercherò di dare una risposta di sintesi ai vari interventi, senza però seguire cronologicamente l'ordine degli interventi nel rispondere ai singoli colleghi ed alle singole proposte. Ciò anche perchè mi sembra che, in sostanza, le proposte di emendamenti si riducono a tre: una proposta è quella, avanzata da più parti, di sostituire il Consiglio nazionale delle ricerche con il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna. La seconda proposta, pure avanzata da più oratori, è quella di far cadere il vincolo, diciamo il carattere vincolante, del parere, e di prevedere invece un parere conforme, un parere cioè che non abbia potere vincolante. La terza proposta è quella di estendere la possibilità di uccellazione, oltre che a finalità di ricerca scientifica, anche per scopi amatoriali.

Rispondo subito per quanto riguarda la prima proposta, in merito al Consiglio nazionale delle ricerche. Devo qui anzitutto precisare che certamente non il relatore ha asserito che il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia sarebbe una emanazione del Consiglio nazionale delle ricerche: la proposta del Consiglio nazionale delle ricerche, lo confesso candidamente, mi è stata prospettata da varie parti ed essa mi sembrava accettabile in quel momento, in quanto si tratta di un organo specifico a carattere nazionale, assolutamente imparziale, almeno come dovrebbe essere.

Però nell'ultima discussione, alla quale qualche collega qui presente non ha potuto partecipare, io avevo dichiarata la mia disponibilità, anzi la mia premura per eventuali altre soluzioni; ed oggi ripeto che personalmente non ho niente in contrario per sostituire il riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche con il riferimento al Laboratorio di zoologia applicata di Bologna, che, come tutti sappiamo, è un istituto scientifi-

co che si dedica ai problemi della caccia, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Osservo al riguardo che tale Laboratorio dipende dalla Direzione generale della produzione agricola e ciò è una stranezza, perchè dovrebbe dipendere dalla direzione generale delle foreste. Ciò potrebbe far nascere dei sospetti, che io non ho, evidentemente. Per me va bene anche il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, del quale conosciamo benissimo l'indirizzo, perchè in occasione dell'indagine conoscitiva è stato qui presente il direttore facente funzioni, il professor Loporati (in quanto il Laboratorio è carente di direttore titolare), il cui intervento abbiamo molto apprezzato.

Tra l'altro, la scorsa estate, sempre a seguito dell'indagine conoscitiva, al mio quesito per conoscere il numero delle uccellande esistenti, mi ha risposto con una lettera, comunicandomi che le uccellande speciali per finalità scientifiche erano 40, e circa 80 il numero massimo di quelle occorrenti per scopi scientifici. Va ricordato che in altri Paesi gli impianti del genere sono poche unità, quindi, rispetto agli altri paesi, noi siamo largamente dotati.

Il nostro intento non è quello di stabilire una proibizione assoluta all'uccellazione: la nostra intenzione è quella di evitare veramente ogni abuso. Poichè abbiamo constatato che con la legislazione in vigore non è possibile evitare tali abusi, evidentemente cerchiamo una nuova regolamentazione.

Quindi nulla in contrario da parte mia, come relatore, alla proposta di far riferimento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Per quanto riguarda la proposta sull'eliminazione del parere vincolante, tengo presenti le osservazioni fatte, che hanno una loro base di validità; però, scusatemi, io assolutamente vorrei insistere sulla necessità di un parere vincolante.

Ho riflettuto per mesi, anzi per anni, dal momento che da un anno e mezzo abbiamo questa legge sui nostri tavoli. Non vedo quali grandi contrasti potrebbe creare un simile parere. Nello stesso momento in cui abbiamo ammesso la rilevanza nazionale ed anche internazionale della disposizione che stiamo

esaminando, abbiamo anche ammesso una limitazione della competenza regionale in materia, limitazione che però riveste un carattere particolare. Io difendo ad oltranza l'autonomia regionale, ma non vedo nessun attentato ad essa in tutto questo, nessuna *deminutio capitis* dell'amministrazione regionale ad opera di un organo tecnico. Mi sembra logico che sia l'organo tecnico ad esprimersi su un problema scientifico.

D'altra parte, l'istituzione di un parere vincolante costituisce l'unico mezzo per metterci al riparo da eventuali abusi. Mi sembra chiaro che rendendo il parere non vincolante, vanifichiamo il provvedimento perchè ognuno sarà libero di fare ciò che vuole.

Anche la terza proposta, quella tendente a permettere l'esercizio dell'uccellazione per scopi amatoriali, mi lascia molto perplesso. Francamente sono contrario a lasciare aperto qualsiasi spiraglio, attraverso cui possano prendere piede comportamenti basati su distorte interpretazioni della normativa vigente. Preferirei che tale problema fosse rinviato al momento in cui si esaminerà una legge quadro che disciplini il settore, nelle cui norme trovi soluzione questo problema insieme ad altri, come quello della caccia al capanno o con richiami vivi.

P R E S I D E N T E . Ricordo che il senatore Zugno aveva anche proposto di affidare l'esercizio delle attività di uccellazione, consentite per fini di ricerca scientifica, ai Comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

Z A N O N , relatore alla Commissione. Sono sempre del parere che è necessario che in materia esista un vincolo abbastanza rigido e che non è bene aprire spiragli di qualsiasi genere alla possibilità di eventuali abusi. Mi dichiaro quindi contrario anche a questa proposta di modifica.

L O B I A N C O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ricordo alla Commissione quali sono stati gli scopi per cui sono stati presentati in materia il disegno di legge governativo e quello dei senatori Dalvit e Arena. Si tratta di finalità condivise da tutti, di cui si è ampiamente parlato in sede referente, e cioè quelle di eliminare dal

9ª COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1975)

settore della caccia le incertezze giuridiche e gli abusi. Questi scopi sono stati ribaditi questa mattina in sede deliberante.

Come rappresentante del Governo sono contrario a qualsiasi modifica che possa far scivolare di nuovo il settore nelle incertezze e negli abusi. Se vogliamo superare lo stato in cui la caccia si è svolta fino ad ora, dobbiamo limitarci ad approvare l'articolo 1 nel testo approvato dalla Sottocommissione, senza alcuna aggiunta o modifica.

Tutte le proposte presentate in questo senso rischiano di vanificare i nostri sforzi.

Comunque, per quanto riguarda il testo dell'articolo 1 proposto dal relatore, il Governo si rimette alla Commissione, ma con le seguenti pregiudiziali: il Governo si dichiara fin d'ora contrario alla eliminazione dell'aggettivo « vincolante », contrario a consentire l'uccellazione per fini amatoriali e contrario ad affidare l'esercizio di uccellazione per fini di ricerca scientifica al Comitato caccia competente per territorio.

Se poi la Commissione intende sostituire al parere del Consiglio nazionale delle ricerche quello del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, il Governo non si oppone, purchè non si elimini l'obbligo di attenersi al parere espresso da uno di questi organi. Senza contare che nulla vieta che, nel caso si preferisse attribuire questo compito al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, esso potrebbe essere svolto in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, e quindi il testo dell'articolo potrebbe prevedere anche « sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Poichè siamo a livello di motivazioni scientifiche, il Governo ritiene che il riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche, che è al di sopra delle parti, offrirebbe garanzia di assoluta obiettività. Non bisogna dimenticare che oltre alle ragioni scientifiche cui deve uniformarsi il provvedimento, è nostro vivo intendimento evitare ogni abuso nell'esercizio dell'uccellazione.

F E R M A R I E L L O . Condivido lo spirito delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e mi rallegro di quanto ha detto il senatore Zanon, riguardo alla più precipua competenza in materia da parte del

Laboratorio di zoologia applicata alla caccia. Rimango però perplesso di fronte alla richiesta di fare ancora riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche, poichè tale riferimento finisce per costituire una semplice etichetta, priva assolutamente di qualsiasi osatura, di qualsiasi organizzazione tecnico-scientifica che ne giustifichi il mantenimento.

Inoltre non vedo perchè anzichè parlare di parere « vincolante » non si possa usare la espressione: « su parere conforme ». Praticamente si tratta di una equipollenza, ma prego la Commissione di valutare questa possibilità.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

E abrogato l'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia.

Esclusivamente per scopi di ricerca scientifica, le Regioni e le Province autonome, su parere vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche, possono concedere di volta in volta le necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'uccellazione.

A questo articolo, i senatori Zugno, Cassarino e Balbo hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, nel secondo comma, alle parole: « per scopi di ricerca scientifica », le parole: « ed amatoriali ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Zugno, Cassarino e Balbo sul secondo comma, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

A questo stesso articolo 1, i senatori Zugno, Cassarino e Balbo hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, alla parola: « vincolante », la parola: « conforme ». A tale proposta si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

ZUGNO. Per dichiarazione di voto, mi permetto annunciare il voto favorevole alla parola « conforme » per una ragione molto semplice. Praticamente si raggiungono gli stessi risultati, soltanto non si umiliano le Regioni attraverso l'imposizione di un parere e quindi la sottrazione di una competenza che è specifica delle Regioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Zugno, Cassarino e Balbo al secondo comma, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

Sempre all'articolo 1, i senatori Zugno, Cassarino e Balbo hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « del Consiglio nazionale delle ricerche », con le parole: « emesso dal Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Zugno, Cassarino e Balbo al secondo comma.

(È approvato).

Ancora all'articolo 1 è stato presentato un emendamento subordinato da parte del Governo, tendente ad aggiungere, dopo l'emendamento testè approvato, le parole: « sentito il Consiglio nazionale delle ricerche ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

Essendo dubbio il risultato della votazione, procederemo ora alla controprova.

(È approvato).

Senatore Zugno, insiste sull'emendamento inteso ad affidare l'esercizio delle attività di uccellazione, consentite per fini di ricerca scientifica, ai Comitati provinciali della caccia? A me sembra superato.

ZUGNO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 1.

È abrogato l'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia.

Esclusivamente per scopi di ricerca scientifica, le Regioni e le Province autonome, su parere vincolante emesso dal Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, possono concedere di volta in volta le necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'uccellazione.

(È approvato).

Art. 2.

Nell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1967, n. 799, è inserita dopo la lettera e) la seguente:

« f) nelle riserve è vietata ogni forma di caccia alla selvaggina migratoria ».

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

A seguito della votazione testè effettuata, è inteso che rimangono assorbiti i disegni di legge nn. 336 e 665.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.